



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FREGOLENT, IWOBI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FUSCO, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2019**

Istituzione del Fondo di solidarietà internazionale per le risorse idriche del continente africano

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni assistiamo ad un alternarsi di periodi caldi e freddi e di periodi di piogge torrenziali con periodi di siccità, che, indipendentemente dalle cause, denotano un’alterazione climatica e squilibri a lungo termine.

D’altra parte, il riscaldamento del mar Mediterraneo, che ci riguarda da vicino, si traduce sempre più frequentemente in eventi meteorologici di estrema violenza, con precipitazioni aggressive e veloce scorrimento dell’acqua piovana che spesso non riesce a nutrire gli acquiferi.

Dati diffusi dall’Organizzazione mondiale della sanità evidenziano che entro il 2030 le persone colpite dal fenomeno delle inondazioni sarà tre volte superiore all’attuale, mentre le stime del *World Water Development Report* delle Nazioni Unite prevedono un forte aumento del consumo di acqua causato dalla crescita della popolazione mondiale e della domanda di beni e servizi. Altre previsioni indicano una drastica riduzione del 40 per cento della risorsa idrica disponibile entro il 2030.

Il cambiamento climatico del bacino del Mediterraneo ha fino ad ora interessato maggiormente il continente africano, comportando impatti sulla disponibilità di acqua dolce e ripercussioni negative significative sul territorio e su tutti i settori economici. Ne deriva un aumento dei flussi migratori che potrebbe provocare forti tensioni politiche, sociali ed economiche. Secondo l’Alto Commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite, oltre 250 milioni di persone trasmineranno da qui al 2050 a causa delle condizioni meteorologiche estreme, della riduzione delle riserve di acqua e del degrado delle terre agricole. La produzione agricola,

settore vitale per le popolazioni del continente africano, rischia di essere un fattore chiave di un sistema idrologico non più in grado di rispondere alle aspettative di milioni di persone e di eventi estremi sempre meno prevedibili.

Il presente disegno di legge, attraverso l’istituzione del « Fondo di solidarietà internazionale per le risorse idriche del continente africano », che ha carattere sperimentale e durata di 10 anni, intende intervenire con spirito solidale e con urgenza in quelle aree del continente africano maggiormente soggette ai disagi provocati dalla scarsa disponibilità di acqua potabile e agli effetti dei mutamenti climatici, in termini di siccità e inondazioni, attraverso la realizzazione di progetti volti a migliorare l’accesso delle popolazioni all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, con conseguente miglioramento economico delle aree interessate e contenimento del fenomeno della migrazione.

Al termine del periodo sperimentale, il disegno di legge prevede una rendicontazione dei risultati ottenuti, delle risorse a disposizione e dei finanziamenti utilizzati nonché delle opere realizzate, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno delle disposizioni contenute nella presente legge.

Un fondo di solidarietà analogo a quello proposto dal presente disegno di legge, è stato istituito dall’articolo 1, comma 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il comma citato è stato poi sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2008, dai commi 1284, 1284-bis e 1284-ter, introdotti dal comma 334 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti una disciplina sostanzialmente identica a quella sostituita. Pur-

troppo, tale fondo, alimentato con un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, non sembra aver offerto risultati apprezzabili rispetto alle originarie attese, anche per la vastità degli obiettivi del fondo che risulta destinato, per un decimo, « a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche » e, per nove decimi, allo scopo di « tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica ».

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di intervenire direttamente, anche in coordinamento con accordi esistenti tra i Paesi del continente africano e lo Stato italiano, per rendere più efficiente la *governance* delle risorse idriche e realizzare nuove infrastrutture nel continente africano, contribuendo ad assicurare più acqua a tutti, a migliorare le capacità di adattamento e resilienza delle popolazioni al rischio climatico, e garantendo un duraturo sviluppo sostenibile, favorendo così la ripresa e lo sviluppo delle produzioni agricole, artigianali e industriali, con positivi riflessi sul fenomeno dell'emigrazione interna e in direzione dell'Europa.

A questo proposito, il Fondo verrebbe innanzitutto alimentato annualmente per un

importo pari a 30 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero, da un lato, i contributi obbligatori a carico dei gestori del servizio idrico integrato, nella misura di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata e, dall'altro, le erogazioni liberali da parte di soggetti privati, che agiscono secondo le modalità previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Da dati ISTAT, sulla base del volume di acqua complessivamente prelevato per uso potabile sul territorio italiano e misurato dagli oltre 1.800 enti gestori, si calcola un ammontare delle risorse provenienti dall'applicazione del contributo di 1 centesimo per metro cubo pari a circa 50 milioni di euro annui.

Il Fondo raggiungerebbe quindi la dotazione annua di circa 80 milioni di euro, al netto delle eventuali erogazioni liberali.

Il disegno di legge non intende assolutamente aggravare gli utenti con incrementi della bolletta e pone a carico dei gestori del servizio idrico integrato tali contributi sulla risorsa idrica, ritenuti minimali rispetto ai costi complessivi del servizio.

Si auspica un celere esame del presente disegno di legge, al fine di contribuire quanto prima a risolvere concretamente uno dei maggiori problemi ambientali, economici e sociali del nostro secolo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione del Fondo di solidarietà internazionale per le risorse idriche del continente africano)*

1. Per favorire l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari alle popolazioni dei Paesi del continente africano e promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione nelle aree geografiche interessate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2030, è istituito, in via sperimentale, il « Fondo di solidarietà internazionale per le risorse idriche del continente africano », di seguito denominato « Fondo », nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro annui. La gestione del Fondo è attribuita all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo che provvede, anche in coordinamento con accordi esistenti tra i Paesi del continente africano e lo Stato italiano, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge e secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui agli articoli 17 e 26, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, con l'esclusione di qualsiasi profitto o interesse privatistico. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n.192.

2. Fino al 31 dicembre 2030, il Fondo è altresì alimentato attraverso:

a) contributi obbligatori a carico dei gestori del servizio idrico integrato, nella

misura di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata;

b) erogazioni liberali da parte di soggetti privati, ai sensi degli articoli 17, comma 4, e 18, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

3. Le risorse del Fondo di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono destinate esclusivamente alle finalità di cui al comma 1.

4. Le risorse di cui alla lettera a) del comma 2 sono trasferite ogni tre mesi dai gestori del servizio idrico integrato all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e successivamente versate al Fondo, entro il decimo giorno del mese successivo a quello del trasferimento.

## Art. 2.

### *(Modalità di funzionamento del Fondo)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'individuazione delle aree geografiche a cui sono destinate le risorse del Fondo e per la pianificazione annuale delle azioni e delle priorità, nonché le modalità e i tempi dei bandi di gara, della presentazione dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo da parte dei soggetti interessati, i criteri e le modalità di selezione e attuazione degli stessi. Con il medesimo decreto sono definite le modalità per il versamento al Fondo delle erogazioni liberali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della presente legge.

2. Sulla base del decreto di cui al comma 1, l'Agenzia italiana per la cooperazione

allo sviluppo elabora annualmente la lista dei progetti selezionati, anche tenendo conto degli accordi esistenti tra i Paesi destinatari degli interventi e lo Stato italiano, e la trasmette, con la relativa previsione di spesa, al Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è definita la lista dei progetti approvati con il relativo impegno di spesa a carico del Fondo.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rendicontazione effettuata dall'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale allo sviluppo, presenta annualmente alle Camere, entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati.

4. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), sono a carico dei gestori del servizio idrico integrato, non comportano aumenti della tariffa del servizio idrico a carico degli utenti e cessano allo scadere del periodo sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1.

5. Entro il 30 novembre 2030 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta alle Camere una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge, sulla rendicontazione delle risorse a disposizione, dei finanziamenti utilizzati e delle opere realizzate e in corso di realizzazione, nonché una stima dell'incidenza delle disposizioni della presente legge e delle opere realizzate sul complessivo fenomeno dell'emigrazione interna nel continente africano e in direzione dell'Europa, al fine di consentire al Parlamento di valutare gli esiti del periodo sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1.

## Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui dall'anno 2020 all'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge e dei progetti da essa previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00